

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1851**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER e  
TURANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2007**

---

Modifiche alla disciplina fiscale delle plusvalenze su  
obbligazioni concambiate di Stati sovrani in *default*

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il «caso Argentina» è solo il più recente e il più eclatante (a cominciare dal coinvolgimento di circa 400.000 famiglie italiane per un investimento originario di 14 miliardi di euro) fra gli episodi di *default* di titoli di Stati sovrani.

In attesa della Commissione parlamentare di inchiesta sollecitata da anni (da ultimo, nella presente legislatura, con l'atto Senato n. 847) e della concreta operatività del Fondo di garanzia per i risparmiatori, alimentato con i depositi dormienti, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, si impone un immediato intervento di urgenza sul fronte fiscale al fine di fronteggiare la ormai imminente scadenza quinquennale della compensabilità fra minusvalenze e plusvalenze su titoli, stabilita in via generale dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Nel concreto, in assenza di correttivi, tale termine è infatti destinato a scadere il 31 dicembre 2009 per coloro che hanno aderito all'offerta pubblica di scambio lanciata dalla Repubblica argentina all'inizio del 2005 ed in epoca variabile, ma mai superiore a cinque anni, per coloro che in alternativa sono riusciti nel frattempo a vendere sul mercato gli originari *bond*.

L'intervento proposto si sostanzia pertanto nella duplice direzione di prorogare l'orizzonte della compensabilità fra le minusvalenze e le plusvalenze:

- nel primo caso, fino al momento della scadenza dei nuovi *bond* ricevuti in concambio;

- nel secondo caso, fino al dodicesimo anno (termine che potrà venire eventualmente rimodulato in sede di esame parlamentare) dal momento della alienazione sul mercato dei vecchi *bond*.

Siamo in presenza di un intervento eccezionale, necessario ed urgente, volto a dare una prima risposta equitativa a tanti nostri sfortunati risparmiatori che, per cause su cui potrebbe e dovrebbe fare luce la sopra ricordata Commissione parlamentare di inchiesta, sono stati, per lo più inconsapevolmente, indotti ad investire nel periodo 1998-2003 in titoli di uno Stato che gli intermediari bancari e finanziari ben sapevano essere diretti al *default*.

Naturalmente i correttivi qui proposti hanno portata generale, in quanto destinati a valere in tutte le eventuali fattispecie analoghe.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

(*Modifiche al decreto legislativo  
21 novembre 1997, n. 461*)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Qualora le minusvalenze, perdite o differenziali negativi di cui al comma 5 derivino dall'adesione ad offerte pubbliche di scambio promosse da Stati sovrani, nelle quali i titoli dati in scambio siano titoli obbligazionari o similari emessi dallo stesso Stato sovrano proponente l'offerta di scambio già dichiarato in *default* sui medesimi titoli antecedentemente all'offerta di scambio, e i titoli ricevuti in cambio siano anch'essi titoli obbligazionari o similari emessi dallo stesso Stato sovrano proponente l'offerta di scambio, la deducibilità dei predetti componenti negativi, nell'ambito del medesimo rapporto, è ammessa fino alla data della scadenza dei titoli ricevuti in cambio».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai titoli ricevuti in cambio e posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

(*Disposizioni transitorie*)

1. Nel caso di titoli obbligazionari o similari emessi da uno Stato sovrano dichiarato in *default* sui medesimi titoli, alienati antecedentemente all'adesione ad un'offerta pubblica di scambio promossa dallo stesso Stato

sovrano, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora scaduto il termine per portare in deduzione le minusvalenze, perdite o differenziali negativi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, quest'ultima disposizione si applica fino al dodicesimo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.